



Città metropolitana
di Venezia

(ALLEGATO B)

RELAZIONE TECNICA
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

(art. 20, co. 2, D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.)

Dati relativi all'anno 2024

Premessa

La presente relazione tecnica illustra le modalità e i tempi di attuazione delle misure di razionalizzazione definite dal nuovo Piano di razionalizzazione periodica, adottato ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (di seguito "TUSP").

Per l'elaborazione delle misure contenute nel predetto Piano, la Città metropolitana ha tenuto conto:

- a) di quanto previsto dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2018/INPR, ad oggetto "*Linee d'indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di cognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016*";
- b) degli "*Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche*" diramati in data 21 novembre 2019, e successivamente ripubblicati sul portale <https://portaletesoro.mef.gov.it>, dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP, d'intesa con la Corte dei conti;
- c) della deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti n. 11/2019/SSRRCO/QMIG, con la quale è stata chiarita la nozione di società a controllo pubblico ai fini del d.lgs. n. 175 del 2016, in caso di società a maggioranza pubblica, partecipate da più enti, ciascuno dei quali intestatario di quote inferiori al 50%;
- d) dell'orientamento della Struttura di monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP, del 15 febbraio 2018, sulla nozione di "società a controllo pubblico" di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m), del decreto legislativo n. 175/2016;

Considerato che, nel corso del 2025, anche per effetto dei rilievi mossi dal MEF nel 2018, ATVO S.p.A. ha definitivamente dismesso, per mezzo di procedura ad evidenza pubblica, la partecipazione detenuta nella Brusotti S.r.l., nelle pagine che seguono si riportano, così come richiesto dall'art. 20, co. 2, del d.lgs n. 175/2016, le modalità e i tempi ipotizzati, per attuare la razionalizzazione unicamente di n. 3 partecipazioni dirette, nei cui confronti la Città metropolitana ha già da tempo esercitato il recesso, ma a cui non è seguita la liquidazione della quota di spettanza, e per la quali la definitiva dismissione resta subordinata alla conclusione delle procedure di liquidazione volontaria/scioglimento, o concorsuali, in cui versano le medesime società.

Misure previste dal piano di razionalizzazione periodica: modalità e tempi di attuazione

Partecipazioni dirette

	MISURA	MOTIVAZIONE	ATTIVITÀ	TEMPI DI ATTUAZIONE
1.	Dismissione della partecipazione detenuta nella VEGA - PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO DI VENEZIA S.c.a.r.l.	<p>La Città metropolitana (ex Provincia di Venezia) ha già esercitato - senza esito - il recesso nel 2015, ex L. n. 147/2013.</p> <p>La società non produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali e presenta perdite reiterate.</p> <p>Dal 2014 si trova in concordato preventivo e, dal 2024, in liquidazione.</p>	<p>1. Nessuna, in quanto occorre attendere l'esito della procedura di liquidazione deliberata dall'Assemblea in data 30/09/2024 (che coesiste con la procedura di concordato), ed avente efficacia dall'iscrizione in CCIAA avvenuta in data 17/10/2024</p>	31/12/2026 (data presunta in quanto la dismissione è differita alla conclusione delle procedure di concordato e di liquidazione in essere)
2.	Dismissione della partecipazione detenuta nella INTERPORTO DI VENEZIA S.r.l.	<p>La Città metropolitana (ex Provincia di Venezia) ha già esercitato - senza esito - il recesso nel 2015, ex L. n. 147/2013.</p> <p>Nel 2024 è stata deliberata la trasformazione da S.p.A. a S.r.l. con rinuncia agli organi di controllo per l'assenza dei presupposti di legge.</p> <p>Alla data odierna non risulta ancora approvato il bilancio al 31-12-2024.</p>	<p>1. Nessuna, in quanto occorre attendere l'esito della procedura di liquidazione volontaria iniziata nel 2018</p>	31/12/2026 (data presunta in quanto la dismissione resta subordinata alla conclusione della procedura di liquidazione in essere)
3.	Dismissione della partecipazione detenuta nella AGENZIA PER LA TRASFORMAZIONE TERRITORIALE IN VENETO S.p.A.	La partecipazione non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP	<p>1. Nessuna, in quanto occorre attendere l'esito della procedura concorsuale (fallimento) iniziata nel 2013</p>	31/12/2026 (data presunta in quanto la dismissione resta subordinata alla conclusione della procedura concorsuale in essere)